

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, "Norme sul sistema delle autonomie locali";

Visto in particolare l'articolo 91 della l.r. 68/2011, che disciplina la verifica dell'effettività dell'esercizio associato e la revoca del contributo alle unioni di comuni e prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 90 della legge medesima;

Visto l'articolo 90, comma 4, della l.r. 68/2011, che prevede, tra l'altro, che non possono essere concessi i contributi alle unioni di comuni se al momento della concessione è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all'articolo 91 della legge regionale medesima;

Visto l'articolo 50, comma 7, della l.r. 68/2011, che prevede che se le unioni di comuni, che esercitano funzioni conferite dalla Regione, non esercitano entro il 31 dicembre 2013 le funzioni fondamentali di cui all'articolo 55, commi 2 e 4, nei casi ivi previsti, o comunque non esercitano le funzioni di cui all'articolo 55, comma 4, lettera b), la Giunta regionale procede all'assegnazione delle funzioni regionali ad altro ente competente ai sensi della legislazione regionale vigente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2013, n. 89, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni sulla base della documentazione risultante agli atti del 1° marzo di ogni anno;

Considerato che, in ragione del numero delle unioni di comuni e del numero delle funzioni fondamentali oggetto di verifica da parte della struttura regionale competente, è congruo stabilire che le verifiche di effettività siano svolte nel periodo tra il 2 gennaio e il 10 aprile 2014 e, di conseguenza, occorre contestualmente prorogare al 1° aprile, per l'anno 2014, il termine dell'avvio del procedimento per la concessione dei contributi alle unioni di comuni già stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 2013;

Considerato che le verifiche di effettività dell'esercizio associato possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all'articolo 50, comma 7, della legge 68/2011;

Considerato che la legislazione regionale, nelle materie di propria competenza, non ha ancora definito in dettaglio il contenuto delle funzioni fondamentali dei comuni e che la Prefettura di Firenze, ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comuni inadempienti all'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali, ha assunto propri orientamenti, e che pertanto appare necessario, per uniformità dell'azione amministrativa, rendere coerenti le verifiche regionali a detti orientamenti;

Considerato che la verifica dell'effettività può essere svolta efficacemente nei tempi indicati, selezionando alcune funzioni o servizi, rientranti nella singola funzione fondamentale e di sicuro indice dello svolgimento effettivo di questa, e limitando pertanto a ciò le attività di verifica;

Ritenuto di disporre sulle modalità per la verifica di effettività sulla base del principio di reciproca collaborazione e con procedure volte a garantire il contraddittorio con le unioni di comuni;

Considerato che si rende necessario prevedere altresì modalità per la verifica di effettività successiva al provvedimento di revoca dei contributi, al fine di riammettere ai contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011 le unioni di comuni che hanno rimosso le cause che hanno determinato l'adozione del decreto di revoca;

Visto il parere favorevole del CTD espresso in data .....2013;

Esperita la procedura di cui all'articolo 14 del Protocollo di Intesa Giunta regionale – Enti locali sottoscritto il 6 febbraio 2006;

A voti favorevoli unanimi

## DELIBERA

1. E' approvato l'allegato A alla presente deliberazione, con il quale sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, i termini e le modalità per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni

fondamentali comunali da parte delle unioni di comuni beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 90 della legge medesima.

2. Il Settore affari istituzionali e delle autonomie locali dell'Area di coordinamento attività legislative, giuridiche e istituzionali della Direzione generale della Presidenza è individuato quale struttura competente per gli adempimenti e i procedimenti di cui alla presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f) della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta  
Il Direttore generale  
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente responsabile  
Luigi Izzi

Il Direttore generale  
Antonio Davide Barretta